


Pubblicato il 25/10/2018

N. 10366/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10275/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10275 del 2018, proposto da

Paolo Renda, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Luigi Davide, n.c.;

Claudio Di Lernia, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del decreto della Direzione Centrale per gli Affari del Personale del Dipartimento

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 0000165 del 06/08/2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura di reclutamento avviata ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;

del verbale n. 7 del 24/07/2018, con il quale la commissione medica ha espresso un giudizio di inidoneità del ricorrente per deficit di statura (cm. 162,5) facendo applicazione dell'art. 1, comma 1, D.M. 11/03/2008 n. 78 e dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411 del 22/07/1987;

ove e per quanto occorra, dell'art. 2, comma 1 lettera d), D.M. 5140 del 06/11/2008 nella parte in cui prevede il limite di altezza di cm. 165 e degli atti presupposti art. 1, comma 1, D.M. 11/03/2008 n. 78 e art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411 del 22/07/1987;

di ogni altro atto o provvedimento, in atto non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei

soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, in ragione dell'orientamento assunto in materia di "deficit" statutale dalla Sezione;

Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio dell'11 gennaio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'11 gennaio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, CAD, si attesta che il presente atto è copia informatica per immagine conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico del procedimento n. 10275/2018 del TAR Lazio Sezione Prima bis dal quale è stata estratta.

Avv. Franco Campo